



Il Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni attuative dell'art. 9-tricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, concernente il restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237, in particolare l'articolo 7 che stabilisce, tra l'altro, le modalità procedurali per l'approvazione dei piani di spesa nel settore dei beni culturali;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137"*;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, recante: *"Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 recante *"Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;



Il Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto ministeriale 13 maggio 2014, recante le linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 2019, n. 156 recante *"Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici"* e, in particolare, l'articolo 9-tricies, comma 1, secondo cui *«È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»*.

CONSIDERATO che il secondo comma dell'articolo 9-tricies del decreto-legge n. 123 del 2019 stabilisce che *«Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo...; b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

ACQUISITO il favorevole avviso dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, quali Istituti maggiormente interessati all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-tricies, in ragione delle specialistiche competenze istituzionali nel campo del restauro e della conservazione delle opere d'arte e del patrimonio culturale;



Il Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

D E C R E T A

Articolo 1

(Programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016)

1. Ai sensi dell'articolo 9-*tricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è disposta la realizzazione di un programma speciale di interventi di recupero e restauro, ivi compresa la messa in sicurezza, delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016 mediante l'impiego di restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato nonché il conferimento di borse di studio. Nel programma può essere altresì inclusa l'acquisizione di strumentazioni per postazioni di lavoro e materiali necessari agli interventi da realizzare presso i laboratori situati nei depositi di sicurezza.
2. L'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro curano la realizzazione del programma speciale di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della realizzazione del programma speciale di cui al comma 1 con il presente decreto sono individuate le modalità con cui procedere alla selezione di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed al conferimento delle borse di studio.

Articolo 2

(Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione dei restauratori abilitati all'esercizio della professione)

1. L'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro, nell'ambito del programma speciale di cui all'art. 1, sulla base delle indicazioni contenute nel presente decreto e nel rispetto della normativa vigente, provvedono, in maniera coordinata, a:
 - concordare e definire nel dettaglio le procedure di selezione;
 - avviare ed esperire la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei restauratori;
 - stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con i restauratori, vincitori della procedura di selezione, anche in deroga ai limiti annui di spesa, della durata massima di ventiquattro mesi, anche non consecutivi;
 - programmare gli interventi operativi di recupero e restauro, ivi compresa la messa in sicurezza, in accordo con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territoriali dell'area del cratere del sisma 2016, con le quali dovranno essere individuate anche le priorità degli interventi, e avviare le relative attività.



Il Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

2. Saranno ammessi a partecipare alla selezione, nei rispettivi settori di competenza, ai sensi degli articoli 29 e 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i restauratori di beni culturali abilitati all'esercizio della professione compresi nel relativo elenco pubblicato e costantemente aggiornato dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nel rispetto delle caratteristiche di professionalità stabilite nel decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86.
3. Ai sensi della lett. a) del secondo comma dell'articolo 9-*tricies* del decreto-legge n. 123 del 2019, le unità di restauratori selezionate saranno assunte mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma potranno costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione sarà nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

Articolo 3
(*Borse di studio*)

1. L'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro, al fine di realizzare il programma speciale di messa in sicurezza, recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016, definiscono le modalità volte a conferire le borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente decreto nel rispetto delle caratteristiche di professionalità stabilite nel decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86.
2. Gli Istituti di cui al precedente comma procedono, altresì, al conferimento delle stesse borse di studio.

Articolo 4
(*Risorse finanziarie*)

1. Le risorse autorizzate dall'articolo 9-*tricies* del decreto-legge n. 123 del 2019, ammontano ad euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 provvede al versamento in conto entrata delle suddette risorse ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Mibact, CDR 17 – Direzione generale educazione, ricerca e Istituti culturali.



Il Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

Articolo 5
(Monitoraggio e rendicontazione)

1. L'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro predispongono in maniera coordinata e in accordo con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territoriali dell'area del cratere del sisma 2016, con cadenza trimestrale a decorrere dall'avvio della procedura di selezione, una relazione di monitoraggio sulle iniziative poste in essere e sugli esiti delle misure adottate da trasmettersi alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali e alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 9 ottobre 2020

IL MINISTRO